



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO SUI CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE PER LE FUNZIONI TECNICHE ESPLETATE PER L'AMMINISTRAZIONE DAL PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50

Sommario

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Destinazione delle somme per incentivi

Art. 3 Costituzione e quantificazione delle somme degli incentivi per attività tecniche

Art. 4 Affidamento degli incarichi

Art. 5 Sostituzione delle figure professionali ed amministrative

Art. 6 Termini per le prestazioni

Art. 7 Penalità

Art. 8 Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi

Art. 9 Liquidazione del fondo

Art. 10 Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel seguito indicato come "Codice dei contratti pubblici", recepito nella Regione Siciliana con la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e disciplina i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli relativi ai beni culturali.

2. Il regolamento fissa le modalità ed i criteri di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, previste dal comma 3 del medesimo articolo, e si applica al personale non dirigenziale in servizio presso la Città Metropolitana di Palermo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della stessa esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto

dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. La disposizione del presente comma si applica ai contratti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. Il presente regolamento è adottato nel rispetto dei criteri generali in materia di utilizzo del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche definiti nel contesto delle modifiche e integrazioni al C.C.D.I. approvate nella seduta di delegazione trattante del 27/11/2018.

4. Il presente regolamento definisce i criteri inerenti la ripartizione del fondo di incentivazione dell'attività professionale di cui al comma 2 svolta per l'Amministrazione dal personale dipendente della Città Metropolitana di Palermo, o da personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni in convenzione con la Città Metropolitana di Palermo, correlata a ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura come di seguito specificato:

a. per le nuove opere e/o lavori di ristrutturazione e manutenzione (fasi di programmazione, affidamento, esecuzione e collaudo) il cui procedimento per l'approvazione in linea tecnica è stato avviato in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (19 aprile 2016);

b. per le opere pubbliche di somma urgenza il cui verbale di somma urgenza è stato redatto in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c. per forniture e servizi il cui procedimento di affidamento è stato avviato in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i cui progetti sono redatti ai sensi dall'art. 23, comma 15, dello stesso Decreto, nel caso in cui è nominato il Direttore dell'esecuzione.

5. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2 Destinazione delle somme per incentivi

1. Le somme di cui all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nel proseguo definito Codice, sono costituite in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, al netto dell'IVA e compresi gli oneri di sicurezza, in base alla complessità dell'acquisizione come specificato nei successivi commi.

2. Le somme sono ripartite, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche esclusivamente nell'ambito delle seguenti attività:

a. programmazione della spesa per investimenti.

b. valutazione preventiva dei progetti.

c. predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici.

- d. attività di responsabile del procedimento.
- e. attività di direzione dell'esecuzione del contratto.
- f. collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità.
- g. collaudo statico ove necessario.
- h. collaborazione con le attività di responsabile del procedimento e degli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del codice dei contratti pubblici.

Art. 3 Costituzione e quantificazione delle somme degli incentivi per attività tecniche

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli contratti di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti sono destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie non superiori al 2 per cento degli importi posti a base di gara, al netto dell'IVA, e compresi gli oneri per la sicurezza, secondo le percentuali effettive definite ai commi 5, 6, 7 e 8.

2. Ai sensi dell'art. 113, commi 3 e 4, del Codice l'importo del fondo, determinato con i criteri definiti nel precedente art. 2, viene così destinato:

a) l'80% delle risorse sono destinate ai soggetti incaricati delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico.

Tale importo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, sulla base dei presenti criteri, previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.

b) Il restante 20 % del fondo, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione delle direzioni anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. In caso di contratti misti, le risorse da destinare al fondo di cui al comma 1 sono quantificate secondo i criteri di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 ovvero dei commi 7 e 8 del presente articolo; le somme da destinare agli incentivi ai sensi dei commi 6 e 8 sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di

attività non scindibili riconducibili sia ai lavori, sia ai servizi, sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta.

4. L'importo di cui al comma 2 si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

5. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei lavori, come segue:

Contratti di lavori.

- 1) 2,00%, per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000;
- 2) 1,90%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- 3) 1,80%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- 4) 1,70%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- 5) 1,60%, importo a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

Contratti di servizi e forniture.

- 1) 1,00%, per importi a base di gara superiori ad euro 40.000 e inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettere c) o d) del Codice dei contratti pubblici;
- 2) 0,70%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;
- 3) 0,50%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
- 4) 0,30%, per importi superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000;
- 5) 0,20%, per importi superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000;
- 6) 0,10%, importo a base di gara superiori ad euro 50.000.000.

Sono esclusi dalla corresponsione dell'incentivo i contratti di servizi e forniture il cui importo a base di gara sia inferiore a 40.000,00 euro

6. Le percentuali di cui al precedente comma si applicano sugli importi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.

7. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 23, comma 1 e seguenti, per contratti di lavori, comma 14 per contratti di servizi e forniture, comma 15 per contratti di servizi, del Codice dei contratti pubblici.

8. Gli importi corrispondenti alle suddette percentuali sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura.

9. Partecipano alla ripartizione del fondo:

a. il personale cui sono affidate funzioni tecniche inerenti l'attività di programmazione della spesa per

investimenti ai sensi dell'art. 21 del del Codice

b. il personale cui è affidata l'attività di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del del Codice

c. il personale cui è affidata l'attività di verifica preventiva dei progetti ai sensi dell'art. 26 c. 6 lettere c e d del Codice.

d. il personale cui è affidata l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (Ufficio Gare e Contratti della stazione appaltante) anche per conto di altri Enti (Centrale Unica di Committenza – Uffici regionali per le gare di appalto)

e. il personale cui è affidata l'attività di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 101 del Codice.

f. il personale cui è affidata l'attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudo statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice.

h. il personale cui è affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

10. Gli importi degli incentivi relativi alle prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione confluiscono nel fondo di cui al comma 2, lettera b).

11. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, è riconosciuta un'aliquota della somma complessiva prevista per "gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo e statico", determinata come di seguito:

$$Pcs = Is / It \times Cs$$

Dove:

Pcs = aliquota spettante al collaudatore statico;

Is = importo delle strutture;

It = importo totale delle opere;

Cs = 0,6 coefficiente di adeguamento.

h

Art. 4 Affidamento degli incarichi

1. L'affidamento degli incarichi attinenti la realizzazione di lavori pubblici sarà predisposto con determinazione del Responsabile della Direzione competente su proposta motivata del RUP, ove non trattasi della propria nomina, utilizzando tutto il personale tecnico in organico nell'Amministrazione attingendo prioritariamente al personale in carico alla Direzione.

2. L'affidamento degli incarichi connessi alla fornitura di beni e servizi sarà predisposto con determinazione del Responsabile della Direzione che ha competenza sulla relativa procedura, attingendo prioritariamente al

personale in carico alla Direzione.

3. Con il conferimento dell'incarico di RUP, il Dirigente, definisce anche la percentuale (dell'importo posto a base di gara) che afferisce al fondo per l'incentivazione, ritenuta congrua in relazione alla tipologia e la complessità dell'intervento secondo i criteri indicati al successivo art. 8.

4. Il Responsabile della Direzione può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito, nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.

5. Gli incarichi sono conferiti assicurando un criterio di rotazione nell'ambito delle professionalità presenti, che faccia riferimento al numero e al valore degli incarichi già in essere.

6. Con l'atto di affidamento dell'incarico sarà assegnato il tempo di espletamento dei connessi procedimenti, da determinare secondo criteri di congruità e comunque tenendo conto dell'effettivo carico di lavoro già assegnato al personale dipendente, dei mezzi e delle esigenze dell'Amministrazione.

7. Il RUP può motivatamente chiedere la sostituzione dei propri collaboratori laddove ne ravvisasse l'inadeguatezza e proporre, al completamento delle attività, una variazione delle aliquote di distribuzione dell'incentivo tenendo conto dell'effettivo apporto individuale.

Art. 5. Sostituzione delle figure professionali ed amministrative

1. In tutti i casi di sostituzione del responsabile del procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal responsabile del procedimento subentrante, nel caso di sostituzione del responsabile del procedimento, o dal responsabile del procedimento negli altri casi, con le modalità di cui all'articolo 4.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 7.

Art. 6. Termini per le prestazioni

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile assegnato all'impresa per l'esecuzione del contratto; i termini per il collaudo o la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dall'art. 102 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 7. Penalità

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per errori o omissione di progettazione, come definiti al comma 10 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale azione disciplinare, al responsabile del procedimento nonché al personale al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto non viene corrisposta l'aliquota di incentivo relativa alla attività di verifica; ove già corrisposta, l'amministrazione procede al recupero delle somme erogate.
2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara, l'incentivo da corrispondere al personale incaricato di tale fase viene ridotto di una quota, da valutarsi a cura del Dirigente responsabile, compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento di quello relativo alla fase medesima.
3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori, servizi, fornitura con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e da cause e/o fattori esterni condizionanti non attribuibili ai tecnici, l'incentivo riferito alla direzione lavori o alla direzione dell'esecuzione ed al responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del dirigente responsabile compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione.
4. In sede di liquidazione dei corrispettivi il dirigente provvede ad esplicitare le cause del ritardo e l'eventuale non imputabilità agli stessi tecnici ai fini dell'applicabilità o meno delle penali di cui al precedente comma.

Art. 8 Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi

1. Le somme di cui all'art. 3 sono riferite all'importo dei lavori, servizi, forniture posto a base di gara.
 2. Nel caso di redazione di eventuali perizie di variante che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti pubblici, per i quali i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti, per le opere effettivamente riprogettate, al R.U.P. e al verificatore va riconosciuto l'incentivo relativo all'importo suppletivo dei lavori a base d'asta, fermo restando che per la fase esecutiva l'importo da prendere a base per il calcolo dell'incentivo, è desunto da quanto certificato nello stato finale dei lavori.
- Nel caso in cui le opere o lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti.

3. La distribuzione delle somme è proposta dal responsabile del procedimento secondo quote che, per tenere conto delle caratteristiche specifiche dell'intervento in ordine alle responsabilità e al carico di lavoro, prevedono l'attribuzione di aliquote variabili entro i valori di seguito indicati:

a) Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)	20-30%
b) Addetti alle attività di programmazione degli investimenti	1-5 %
c) Addetti alla verifica della progettazione	3-12 %
f) Predisposizione e controllo delle procedure di gara	5-10 %
d) Direttore dei lavori, direttori operativi e ispettore di cantiere ovvero Direttore dell'esecuzione e suoi eventuali collaboratori	31-41%
e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	3-7 %
f) Supporto al R.U.P. ed eventuali collaboratori	5-15 %
g) Collaudatori (amministrativo e statico se previsto) / Verificatore della conformità	5-15 %

La somma delle percentuali sopra indicate relative al singolo intervento dovrà comunque essere uguale a 100%.

4. L' aliquota di cui al punto d) del comma 3 è incrementata di quella di cui al punto e) del medesimo comma qualora non si ricada nell'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quindi quando non necessita la nomina di tali figure.

L' aliquota di cui al punto a) del comma 3 è incrementata di quella di cui al punto c) del medesimo comma qualora l'attività di verifica venga svolta dal RUP.

5. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente gestore dei relativi fondi, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal competente responsabile del procedimento.

Art. 9 Liquidazione del fondo

1. Le aliquote di incentivo verranno liquidate secondo le seguenti fasi:

- a) fase di affidamento che si conclude con l'aggiudicazione definitiva
- b) fase di esecuzione che si conclude con il collaudo, o il certificato di verifica di conformità, ovvero il certificato di regolare esecuzione

2. La liquidazione del fondo incentivante avverrà sulla scorta di apposita determinazione redatta dal Responsabile della Direzione competente per l'acquisizione dei lavori, servizi o forniture, su proposta del R.U.P., tenendo conto della distribuzione definita dal Dirigente e secondo i seguenti criteri:

Figure	Fase a)	Fase b)
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)	50,00%	50,00%
Addetti alle attività di programmazione degli investimenti	100,00%	
Addetti alla verifica dei progetti	100,00%	
Addetti alla predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti	100,00%	
Direttore dei lavori, direttori operativi e ispettore di cantiere ovvero Direttore dell'esecuzione ed eventuali collaboratori		100,00%
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		100,00%
Supporto al R.U.P. ed eventuali collaboratori	50,00%	50,00%
Collaudatori / Verificatore della conformità		100,00%

3. L'incentivo va liquidato alla conclusione delle fasi di cui al comma 1, ad eccezione della fase b) in relazione alla quale si potrà liquidare un acconto proporzionale agli stati di avanzamento nella misura del 90% dell'incentivo. Il saldo su tali prestazioni sarà liquidato all'approvazione del collaudo/verifica di conformità.

Per le forniture di beni e servizi la determinazione dirigenziale di liquidazione conterrà l'attestazione del rispetto delle previsioni degli articoli 23 comma 15 e 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.

5. Qualora l'Amministrazione non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione del contratto, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.

6. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al personale tecnico incaricato delle attività di cui all'art. 2.

7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 10 Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (19 aprile 2016) codice dei contratti pubblici, anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che le stazioni appaltanti abbiano già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici.

2. In dipendenza del D.M. 1 agosto 2019 del MEF, di concerto con il Ministero degli Interni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessita la predisposizione, da parte della Direzione del Personale, del formale atto di destinazione al fondo della contrattazione integrativa con "regolazione contabile" e pagamento delle risultanze come qui diseguito riportato:

A seguito della determinazione dirigenziale di liquidazione da parte del dirigente della Direzione titolare del progetto, nel rispetto del presente Regolamento, la direzione del Personale, effettuandone i pertinenti riscontri contabili, erariali, previdenziali ed assicurativi, e tenuto conto della distribuzione definitiva già effettuata dal dirigente responsabile del progetto, provvede al formale atto di destinazione delle predette risorse, di cui all'art. 113 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 (80%), al fondo per la contrattazione definitiva nonché alla registrazione contabile con regolarizzazione delle somme nel rispetto dei principi contabili di cui al nuovo paragrafo 5.2 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011.

Tali modalità di registrazione e regolarizzazione valgono anche per le risorse di cui all'art. 113 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 (20%) ad opera della Direzione che dovrà impegnare le relative risorse a carico degli stanziamenti di spesa in base alla natura economica della medesima spesa nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria, previa verifica dei vincoli di destinazione e della eleggibilità della medesima spesa.

Restano incentivabili secondo la previgente disciplina, recata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come recepito nella Regione Siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e dal decreto presidenziale 5 dicembre 2016, n. 3, le attività riferite a contratti i cui bandi siano stati pubblicati o, nelle procedure senza bando, i cui inviti siano stati diramati prima dell'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, anche se ancora in corso di svolgimento.



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Proposta di Decreto del Sindaco Metropolitano avente per

OGGETTO: "Approvazione regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art.113 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii "

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VISTA la proposta di deliberazione della Direzione Edilizia e della Direzione Viabilità trasmessa a questo Collegio dall'ufficio Segretario /Direttore Generale per l'acquisizione del competente parere, in data 22.10.2019 con nota prot. n.83455;

VISTO il parere "favorevole", a firma del Responsabile della Direzione Viabilità Ing. Salvatore Pampalone e del responsabile della Direzione ^{Edilizia Ing. Claudio Delgado} fr. Maurizio Zingales espresso il 11.10.2019 in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO che in ordine alla regolarità contabile, il predetto atto non necessita del visto di regolarità, come attestato dal responsabile dei servizi finanziari il 18.10.2019, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PRESO ATTO l'art.113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii reca le nuove disposizioni in ordine alla costituzione di un fondo per gli incentivi per funzioni tecniche in misura non superiore al 2%, rimanendo confermata la necessità di adottare apposito regolamento, previa approvazione in sede di contrattazione dei criteri e delle modalità di ripartizione;

PRESO ATTO che sulla GURS n. 33 del 03.08.2018 è stato approvato il nuovo Regolamento della Regione Siciliana che costituisce linee guida per le amministrazioni aggiudicatrici aventi sede nella Regione Siciliana

RITENUTO opportuno che occorre approvare il Regolamento disciplinante i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n.50/2016;

VISTO lo schema di "Regolamento sui criteri per la costituzione e ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche espletate per l'Amministrazione dal personale dipendente della Città Metropolitana di Palermo ai sensi dell'art. 113 del d.lgs.18.04.2016 n. 50;

ESAMINATA la proposta di decreto del Sindaco Metropolitan e l' allegato in essa contenuto;

PRENDE ATTO della proposta di Decreto di "Approvazione regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art.113 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii " nel rispetto delle norme in essa richiamate.


PA. 07.11.2015

Il Collegio dei Revisori dei conti:

dott. Salvatore Maurizio Dilena (Presidente)

dott. Gioacchino Gugliotta (Componente)

rag. Antonino Tranchina (Componente)


ASSENTE
